

**Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OPP 2)**

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as).

Modifica del ...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 48f Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni
(art. 51b cpv. 1 LPP)

¹ Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

² Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g–48l. Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili.

³ Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.

⁴ Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

- a. gli istituti di previdenza registrati secondo l'articolo 48 LPP;
- b. le fondazioni d'investimento secondo l'articolo 53g LPP;
- c. gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP;
- d. le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934² sulle banche;
- e. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995³ sulle borse;
- f. le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 2006⁴ sugli investimenti collettivi;
- g. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla sorveglianza degli assicuratori; e
- h. gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera.

⁵ Su richiesta, la Commissione di alta vigilanza può dichiarare abilitate ad amministrare il patrimonio anche altre persone o istituzioni che adempiono i requisiti di cui al capoverso 2. La dichiarazione di abilitazione ha una validità di tre anni.

⁶ Non necessitano della dichiarazione di abilitazione:

- a. i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;
- b. le associazioni di datori di lavoro che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione;
- c. le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione.

⁷ La Commissione di alta vigilanza emana istruzioni concernenti i requisiti per la vigilanza sugli intermediari finanziari attivi all'estero. A tal fine può basarsi sulle indicazioni dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

- 1 RS 831.441.1
- 2 RS 952.0
- 3 RS 954.1
- 4 RS 951.31
- 5 RS 961.01

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 22 giugno 2011⁶ concernente la vigilanza nella previdenza professionale è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. i

¹ Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio	Quadro tariffario in franchi
i. dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni di cui all'articolo 48 ^f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 ⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	500– 5 000

6 RS 831.435.1
7 RS 831.441.1